

SINTESI DECRETO LEGGE CURA ITALIA

STUDIO B&T

1

STUDIO B&T
0774300376



19/03/2020

DECRETO LEGGE CURA ITALIA

FISCO

VERSAMENTO AL 20 MARZO 2020 PER SETTORI PENALIZZATI E NON ART. 60

- **TASSA VIDIMAZIONE LIBRI CODICE TRIBUTO 7085**
- **RITENUTE LAVORO AUTONOMO CODICE TRIBUTO 1040.**

- **N.B: PER I SOGGETTI CON RICAVI SUPERIORI A 2 MILIONI LA SCADENZA DEL 16 MARZO E' STATA RINVIATA AL 20 MARZO 2020. PER GLI ALTRI TRIBUTI DEL 16 MARZO 2020 NON SOPRA ELENCATI (IVA, CONTRIBUTI ECT..) LA SCADENZA E' DEL 20 MARZO 2020 E NON DEL 31 MAGGIO 2020.**

ELENCO SETTORI PARTICOLARMENTE PENALIZZATI

- TURISTICO ALBERGHIERO;**
- TERMALE;**
- TRASPORTI PASSEGGIERI;**
- RISTORAZIONE E BAR;**
- CULTURA (CINEMA E TEATRI);**
- *SPORT ED ISTRUZIONE;**
- PARCHI DIVERTIMENTO**
- EVENTI (FIERE\CONVEGNI), SALE GIOCHI E CENTRI SCOMMESSI.**

SETTORI PARTICOLARMENTE PENALIZZATI SENZA LIMITI DI FATTURATO ART. 61

PER I SETTORI PIU' COLPITI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DALL'8 MARZO AL 30 APRILE 2020:

-RITENUTE ALLA FONTE DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL DPR DEL 29 SETTEMBRE 1973,N.600, E ALLE TRATTENUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE, CHE TALI SOGGETTI OPERANO IN QUALITA' DI SOSTITUTI D'IMPOSTA.

-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

-PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

-IVA MENSILE MARZO 2020

-RATA IVA ANNUALE 16 MARZO 2020

DOVRANNO ESSERE VERSATI ENTRO IL 31 MAGGIO 2020 IN UN'UNICA SOLUZIONE OPPURE IN 5 RATE SENZA SANZIONI ED INTERESSI

SOLO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE I VERSAMENTI SONO SOSPESI FINO AL 31 MAGGIO 2020 MENTRE LE SCADENZE AL 30 GIUGNO 2020 IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE MENSILI

N:B: CHI HA EFFETTUATO GIA' I VERSAMENTI DEL 16 MARZO 2020 NON HA DIRITTO AL RIMBORSO.

STUDIO B&T 0774300376

5

19/03/2020

LIMITI DI FATTURATO SOTTO I 2 MILIONI DI EURO ART.62

PER LE CATEGORIE CHE NON RIENTRANO NEL SETTORE PARTICOLARMENTE PENALIZZATO MA CHE NON HANNO SUPERATO AL 31 DICEMBRE 2019 RICAVI O COMPENSI PARI A 2 MILIONI DI EURO SONO SOSPESI I VERSAMENTI DALL'8 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020 VERSANDO ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2020 VIENE SOSPESO :

-RITENUTE ALLA FONTE

-RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

-INAIL

-IVA MENSILE E RATA IVA ANNUALE DEL 16 MARZO 2020

N.B: LE RATE DELL'IVA CON SCADENZA AL 16 APRILE 2020 DOVRANNO ESSERE PAGATE.

ARCO TEMPORALE PIU' RISTRETTO RISPETTO ALLE ATTIVITA' PIU' PENALIZZATE IN QUANTO SOLO CIO' CHE SCADEVA IN MARZO VIENE SPOSTATO AL 31 DI MAGGIO.

STUDIO B&T 0774300376

6

19/03/2020

VERSAMENTI AL 31 MAGGIO 2020

SOSPESI I VERSAMENTI :

- RITENUTE D'ACCONTO DIPENDENTI (CODICI 1001, 1012 ECT..)
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (INPS)
- PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (INAIL).

I VERSAMENTI SOSPESI SONO EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI IN UN'UNICA SOLUZIONE **ENTRO IL 31 MAGGIO 2020** O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2020.

NB: RIENTRANO IN QUESTI PAGAMENTI I SETTORI PARTICOLARMENTE PENALIZZATI E TUTTI QUEI CONTRIBUENTI CHE NON SUPERANO UN FATTURATO DI 2 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2019. CHI NON RIENTRA IN QUESTE PARTICOLARITA' NON VI E' NESSUNA PROROGA DEI VERSAMENTI.

RITENUTA D'ACCONTO PER PROFESSIONISTI ART.62

DISAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER PROFESSIONISTI SENZA DIPENDENTI, CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE, SULLE FATTURE DI MARZO 2020 .

N.B: LE RITENUTE DOVRANNO ESSERE VERSATE DAL PROFESSIONISTA STESSO ENTRO 31 MAGGIO 2020 O RATEIZZANDO IN 5 RATE

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

PER QUANTO RIGUARDA LE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, IN QUALITA' DI SOSTITUTI D'IMPOSTA, NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23\24 DEL DPR N.600\1973), NONCHE' DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, LA SOSPENSIONE OPERA FINO AL 31 MAGGIO 2020. I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 O MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO A DECORRERE DAL MESE DI GIUGNO 2020. ANCHE IN TAL CASO, E' ESCLUSO IL RIMBORSO DI QUANTO GIA' VERSATO.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E CANONI SPORT

IL PROVVEDIMENTO CONSENTE ALLE ASD DI NON PROCEDERE, FINO AL 31 MARZO 2020, AL VERSAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI.

N.B: I VERSAMENTI SOSPESI SONO EFFETTUATI IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI

IL PROVVEDIMENTO PREVEDE UN FONDO PER LA COPERTURA DELLE INDENNITA' PERDUTE AI COLLABORATORI SPORTIVI NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID 19.

DECRETO CURA ITALIA

ADEMPIMENTI

STUDIO B&T 0774300376

12

19/03/2020

ADEMPIMENTI DALL' 8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020

- **CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) AUTONOMI E DIPENDENTI SCADENZA CONFERMATA AL GIORNO 31 MARZO 2020.**
- **ADEMPIMENTI ASILI NIDO SCADENZA 31 MARZO 2020.**
- **LIPE 1 TRIMESTRE, SCADENZA MAGGIO 2020 PROROGATO AL 30 GIUGNO 2020.**
- **DICHIARAZIONE IVA SCADENZA MAGGIO 2020 PROROGATO AL 30 GIUGNO 2020.**

N.B: NON CONFONDERE MAI GLI ADEMPIMENTI CON I VERSAMENTI.

DECRETO CURA ITALIA

CREDITI DI IMPOSTA

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

ART.64

È STATO INTRODOTTO UN CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 PARI AL 50 % DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO FINO AD UN MASSIMO DI 20.000 EURO.

AFFITTI COMMERCIALI NEGOZI E BOTTEGHE

ART.65

È INTRODOTTTO UN CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA . IN PARTICOLARE A NEGOZI E BOTTEGHE VIENE RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 60% DELL'AMMONTARE DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020, DI IMMOBILI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALE C\1.

IL CREDITO DI IMPOSTA NON SI APPLICA AD ATTIVITA' ESSENZIALI TRA CUI FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI INDIVIDUATE AGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL DPCM 11 MARZO 2020.

DONAZIONI : DETRAZIONI FISCALI ART. 66

È RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE DEL 30% PER UN IMPORTO MASSIMO PARI A 30.000 EURO PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA, EFFETTUATE DALLE PERSONE FISICHE E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI, A FAVORE DELLO STATO, REGIONI, ENTI LOCALI ECT.. FINALIZZATE A FINANZIARE GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PER LE DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE QUESTE SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

SLITTA AL 31 MAGGIO 2020 IL TERMINE DI VERSAMENTO:

-DEL 28 FEBBRAIO 2020 RELATIVO ALLA ROTTAMAZIONE TER (ART.3 COMMI 2,LETTERA B E 23, E ART. 5 COMMA 1, LETTERA D), DEL D.L N.119\2018.

-DEL TERMINE DEL 31 MARZO 2020 RELATIVO AL SALDO E STRALCIO (ART 1 COMMA 190 LEGGE N. 145\2018)

CARTELLE ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

ART.68

SONO SOSPESI I TERMINI DEI VERSAMENTI, SCADENTI NEL PERIODO DALL'8 MARZO 2020 AL 31 MAGGIO 2020 DERIVANTI DA:

-CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE;

-AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE;

-AVVISI DI ADDEBITO EMESSI DAGLI ENTI PREVIDENZIALI;

-ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO EMESSI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

-INGIUNZIONI EMESSE DAGLI ENTI TERRITORIALI;

-ATTI ESECUTIVI EMESSI DAGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 792 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) SIA PER LE ENTRATE TRIBUTARIE CHE PER QUELLE PATRIMONIALI.

I VERSAMENTI IN OGGETTO DI SOSPENSIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020. NON SI PROCEDE AL RIMBORSO DI QUANTO GIA' VERSATO.

SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI

LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E GLI ENTI LOCALI SOSPENDONO IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2020. LE QUOTE CAPITALI ANNUALI SOSPESE SONO RIMBORSATE NELL' ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CONCLUSIONE DI CIASCUN PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI ART. 63

AI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE POSSIEDONO UN REDDITO COMPLESSIVO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 40.000 EURO SPETTA UN PREMIO, PER IL MESE DI MARZO 2020, CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO, PARI A 100 EURO DA RAPPORTARE AL NUMERO DEI GIORNI DI LAVORO SVOLTI NELLA PROPRIA SEDE DI LAVORO NEL PREDETTO MESE.

DECRETO CURA ITALIA
AMMORTIZZATORI
SOCIALI

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E FIS

ART.19

I DATORI DI LAVORO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 148/2015, POSSONO SOSPENDERE O RIDURRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER EVENTI RICONDUCIBILI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,

DECORRENZA DAL 23/02/2020

CONSULTAZIONE SINDACALE ANCHE TELEMATICA

PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 4 MESE DALL'INIZIO DELL'INTERRUZIONE

PUÒ ESSERE RICHIESTO PER UN MASSIMO DI 9 SETTIMANE

STUDIO B&T 0774300376

23

19/03/2020

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ART.22

LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA VIENE ESTESA ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, A TUTTI I DIPENDENTI, DI TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI. I DATORI DI LAVORO, COMPRESI AZIENDE CON MENO DI 5 DIPENDENTI, CHE SOSPENDONO O RIDUCONO L'ATTIVITA', A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, POSSONO RICORRERE ALLA NUOVA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER LA DURATA MASSIMA DI 9 SETTIMANE SETTORI:

-INDUSTRIA;

-ARTIGIANATO CON ESCLUSIONE EDILIZIA;

-COMMERCIO

-SERVIZI

-TURISMO

TALE POSSIBILITA' VIENE ESTESA ANCHE ALLE IMPRESE CHE GIA' BENEFICIANO DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA.

CONGEDO E INDENNITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO ART 23

A DECORRERE DAL 5 MARZO 2020, E PER UN PERIODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO COMUNQUE NON SUPERIORE A 15 GIORNI, I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO HANNO DIRITTO A RICHIEDERE PER I FIGLI DI ETÀ' NON SUPERIORE A 12 ANNI, DI UNO SPECIFICO CONGEDO, PER IL QUALE E' RICONOSCIUTA UNA INDENNITA' PARI AL 50 % DELLA RETRIBUZIONE.

LA FRUIZIONE DEL CONGEDO E' RICONOSCIUTA ALTERNATIVAMENTE AD ENTRAMBI I GENITORI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 15 GIORNI.

ETÀ SUPERIORE AI 12 ANNI E FINO AI 16 IL PERMESSO NON È RETRIBUITO MA CONSENTE LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

PERMESSI 104 ART.24

- **IL NUMERO DI PERMESSO RETRIBUITO N.104 È INCREMENTATO DI ULTERIORI 12 GIORNATE USUFRUIBILI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020**

BONUS BABY SITTING ART.25

- **PER I GENITORI LAVORATORI FINO ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**
- **DECORRENZA DAL 5 MARZO 2020**
- **600€ UNA TANTUM PER SERVIZI DI BABY SITTING FINO A 12 ANNI DI ETÀ I ALTERNATIVA AI CONGEDI**

INDENNITA' UNA TANTUM ART.27-28-29-30

È RICONOSCIUTO UN IDENNIZZO DI 600 EURO, SU BASE MENSILE, NON TASSABILE, PER I LAVORATORI AUTONOMI E LE PARTITE IVA CHE NON PERCEPISCONO PENSIONI E CHE NON SONO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA . L'INDENNIZZO VA A :

- PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI;**
- CO.CO.CO IN GESTIONE SEPARATA;**
- ARTIGIANI;**
- COMMERCianti;**
- COLTIVATORI DIRETTI;**
- STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO;**
- STABILIMENTI TERAMALI;**
- LAVORATORI AGRICOLI;**
- LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.**

PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL ART. 33

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI DISOCUPPAZIONE NASPI E DISCOLL SONO AMPLIATI DA 68 A 128 GIORNI.

PAGAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI ART.37

- **SOSPESI I TERMINI DI PAGAMENTO DAL 23 FEBBRAIO AL 31 MAGGIO 2020**
- **DA EFFETTUARE ENTRO IL 10 GIUGNO 2020**
- **I VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI NON VENGONO RIMBORSATI**

LICENZIAMENTI DAL 16\03\2020 AL 15\05\2020 ART. 46

DALLA DATA 16\03\2020 FINO AL 15\05\2020 SONO SOSPESI PER 60 GIORNI:

-LICENZIAMENTI COLLETTIVI

-TENTATIVI OBBLIGATORI DI CONCILIAZIONE EX ART 7

-LICENZIAMENTO INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

IL LAVOTORE PUO' RISERVARSI LA FACOLTA' DI PROCEDERE ALL'IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO CON IL DIRITTO DI REINTEGRO E UN MINIMO DI 5 MENSILITA' OPPURE RINUNCIARE AL REINTEGRO PERCEPENDO COSI' 15 MENSILITA'. IL CONTO MINIMO E' QUINDI DI 20 MENSILITA'.

IN TALE PERIODO L'AZIENDA PUO' RISERVARSI LA FACOLTA' DI ACCEDERE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

N.B: LE COMUNICAZIONI DI LICENZIAMENTO EFFETTUATE DALLA DATA DEL 24\02\2020 SONO BLOCCATE PER LEGGE.

UDIENZE

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI SONO PROROGATE FINO AL 15 APRILE 2020 LE MISURE GIA' ADOTTATE DI RINVIO DELLE UDIENZE CIVILI, PENALI ED AMMINISTRATIVE CON LE RELATIVE SOSPENSIONE DEI TERMINI GIA' ADOTTATE PRECEDENTEMENTE FINO AL 22 MARZO 2020.